



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 163 LEGISLATURA N. X

DE/VP/SPA Oggetto: L.R. 20 febbraio 1995, n. 17. Approvazione in
0 NC sanatoria del regime di aiuto in de minimis, ai sensi
 del Reg. (UE) 1408/2013, per gli indennizzi per danni
Prot. Segr. al patrimonio zootecnico causati da lupi e cani
1465 randagi, nel periodo 2007/2013. Approvazione modalità
 e procedure per la sanatoria

Lunedì 20 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|----------------|
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Girdali.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 20 febbraio 1995, n. 17. Approvazione in sanatoria del regime di aiuto in *de minimis*, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013, per gli indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi, nel periodo 2007/2013. Approvazione modalità e procedure per la sanatoria

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari che contiene il parere favorevole di cui all' articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** in sanatoria, il regime di aiuto in *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013, degli indennizzi concessi e liquidati alle imprese agricole, in attuazione della L.R. 20 febbraio 1995, n. 17, nel periodo dal 2007 al 2013;
2. **DI DEFINIRE** le modalità e le procedure per la sanatoria, secondo i contenuti di cui all' Allegato 1) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
3. **DI PUBBLICARE** il presente atto ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Givaldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17** *"Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi"*.
- **Regolamento (CE) N. 659/1999** del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- **Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004** recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
- **Regolamento (CE) n. 1535/2007** della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agri-coli (oggi abrogato).
- **Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012** relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 114 del 25 Aprile 2012** (oggi vigente);
- **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013** relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 Dicembre 2013** (oggi vigente);
- **Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013** (oggi vigente);
- **Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 Giugno 2014** relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (vigente a decorrere dal 1° luglio 2014);
- **Regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 Luglio 2015** recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 248 del 24 settembre 2015** (oggi vigente);
- **DGR n. 1425 del 22/12/2014** *"L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico. Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti"*;
- **DGR n. 160 del 09/03/2015** *"Reg. (CE) 1860/2004, Reg. (CE) 1535/2007, Reg. (UE) 1408/2013, L.R. 20 febbraio 1995, n. 17. Indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi: approvazione criteri e procedure per il trascorso decennio."*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DD n. 9/TRA del 18/03/2015 "DGR 160 del 09/03/2015: dichiarazione degli aiuti in de minimis ottenuti dal 2005 (o dal 2003), per la sanatoria degli indennizzi ex LR 17/1995 concessi dal 2005 al 2013";
- DD n. 34/TRA del 03/06/2015 "Rettifica del DD 9/TRA del 18/03/2015";
- DGR 816 del 25/07/2016 "Reg. (CE) 1860/2004, Reg. (CE) 1535/2007, Reg. (UE) 1408/2013, L.R. 20 febbraio 1995, n. 17. Indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi: approvazione criteri e procedure per il trascorso decennio. Revoca parziale a seguito di pronunce di sentenze T.A.R. Marche".

Motivazione

Con la DGR n. 1425 del 22/12/2014 la Regione Marche ha istituito, ai sensi della L.R. 17/1995, un regime di aiuti in *de minimis*, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013, per gli indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da lupi e da cani randagi o ferali.

Il provvedimento stabiliva in particolare che:

- l'indennizzo spettasse solo alle imprese del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- che i beneficiari avessero attuato alcune misure di prevenzione;
- che i costi ammissibili fossero calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi, da stabilirsi con decreto della PF competente;
- che l'intensità massima dell'aiuto fosse l'80% dei costi ammissibili, in base al valore di mercato degli animali uccisi;
- che il tetto triennale di tutti gli aiuti in *de minimis* che un'impresa unica potesse ricevere fosse di € 15.000,00;
- che la durata del regime fosse: fino al 31/12/2020.

In ottemperanza alla succitata deliberazione la PF Tutela delle risorse ambientali ha emanato il decreto DDPF n. 2/TRA del 24/02/2015 con il quale sono stati tra le altre cose definiti i valori medi di mercato, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo, le eventuali integrazioni, nonché le procedure istruttorie nel rispetto delle regole del *de minimis*.

Successivamente con la DGR n. 160 del 09/03/2015 sono stati approvati i criteri e le procedure per la verifica, la eventuale sanatoria o il recupero degli indennizzi concessi e liquidati alle imprese, in attuazione della L.R. 20 febbraio 1995, n. 17, nel trascorso decennio, e dei relativi interessi precisando che tali indennizzi sono intesi come soccorsi finanziari che volontariamente la Regione si è impegnata a concedere agli allevatori colpiti da eventi di predazione, e non sono risarcimenti, che comportano il riconoscimento della responsabilità della P.A.

Nel corso degli anni precedenti si sono succeduti una serie di atti per la concessione di contributi, in attuazione della L.R. n. 17/1995, ma in nessun atto di indirizzo si era fatto riferimento alla questione degli indennizzi come aiuti di Stato.

Tali regimi di aiuto di Stato non erano stati notificati alla Commissione europea per ottenerne la dichiarazione di compatibilità, come previsto negli articoli dei Trattati citati nel paragrafo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.1: artt. 92, 93, 94 del Trattato di Roma; poi artt. 86, 87, 88 del Trattato di Amsterdam; oggi artt. 106, 107, 108 del Trattato di Lisbona o TFUE.

Tali regimi di aiuto non erano stati istituiti ai sensi dei Regolamenti *de minimis* succedutisi nel tempo, né di tali Regolamenti erano state seguite le procedure.

Pertanto gli indennizzi concessi fino al 2012 e liquidati fino al 2013 erano aiuti che rientravano tra quelli dell'art. 1 paragrafo 1 lett. f) del Regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, oggi Art. 1, lettera f) del Reg. Ue n. 1589/2015 che sostituisce e abroga il Reg. CE n. 659/1999.

Si richiama che il termine di prescrizione per tali aiuti è di 10 anni, come stabilito dal citato Regolamento (UE) n. 1589/2015, all'art. 17.

Alla luce delle suesposte argomentazione la Regione aveva ritenuto, nella DGR n. 160/2015, di non dover attendere l'intimazione della Commissione europea, per iniziare le procedure di cui al citato Reg. (UE) n. 1589/2015, ma che potesse e dovesse agire autonomamente.

Dal momento in cui la Regione era divenuta consapevole che gli indennizzi concessi con i suddetti atti, dal 2012 indietro nel tempo, e liquidati fino al 2013, rientravano tra quelli dell'art. 1, paragrafo 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 1589/2015, essa ha ritenuto che poteva e doveva procedere al recupero di quelli non prescritti, senza attendere l'intervento della Commissione, e ciò anche senza che la Commissione ne fosse venuta a conoscenza, al fine di ripristinare la conformità alla normativa comunitaria.

Per procedere al recupero di tali indennizzi la Regione ha valutato varie strade da percorrere fino a stabilire che la più opportuna fosse quella di recuperare gli indennizzi non sanabili e dei corrispondenti interessi mediante l'applicazione cumulativa, ora per allora, dei Regolamenti *de minimis* succedutisi nel tempo, illustrandone le motivazioni nella già citata DGR n. 160/2015.

In esecuzione di tale scelta, il competente ufficio regionale ha emanato il DD n. 9/TRA del 18/03/2015, contenente tra l'altro il modulo che le imprese beneficiarie degli indennizzi di cui al paragrafo precedente, avrebbero dovuto compilare per usufruire, per quanto possibile, della sanatoria.

Quindi ha notificato alle imprese, o ai loro aventi causa, nel caso di imprese cessate, per esempio agli eredi dei titolari deceduti di imprese individuali, mediante PEC, quando possibile, oppure mediante il servizio postale, la volontà della Regione di recuperare tali indennizzi ed i corrispondenti interessi, prospettando nel contempo la procedura per la eventuale sanatoria.

Ciò per le imprese cui erano stati concessi i primi indennizzi non ancora prescritti nel 2005, i quali pertanto sarebbero andati in prescrizione nell'anno 2015 e per altre imprese che li avevano ricevuti successivamente, in particolare nella prima parte del 2006.

La situazione attuale dell'attuazione della DGR 160/2015 è la seguente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Dirigente della PF competente ha finora emanato 104 decreti di sanatoria, per altrettanti soggetti interessati (imprese o eredi di titolari di imprese), sanando circa € 695.000,00 di indennizzi del passato e circa € 29.000,00 di interessi.

Per 92 di tali soggetti la sanatoria è stata integrale.

Per 12 di tali soggetti la sanatoria è stata parziale: a questi 12 soggetti è stata richiesta in totale la restituzione di circa € 172.000,00 di indennizzi non sanabili e di circa € 24.000,00 di interessi non sanabili.

Di questi 12 soggetti, 8 hanno fatto ricorso.

A due soggetti che non hanno fatto ricorso, scaduto il termine, sono stati inviati gli atti all'apposito ufficio regionale per la riscossione coattiva.

Il TAR Marche ha accolto i ricorsi. Per le citazioni si fa riferimento alla sentenza 240/2016 del 15/04/2016.

Il TAR sentenza, tra l'altro, al punto 7 primo capoverso pag. 14, che *"va anzitutto condivisa la doglianza principale attorno alla quale ruota tutto il ricorso, ossia l'assunto per cui la competenza esclusiva a dichiarare illegittimo un aiuto di Stato appartiene alla Commissione Europea"*, e, al punto 7 ultimo capoverso pag. 1, che *"Ne consegue la fondatezza anche del motivo del ricorso con cui si deduce l'incompetenza della Regione a qualificare come aiuti di Stati gli indennizzi in parola ed a decretarne la restituzione"*.

Inoltre, a pag. 16 punto 8, sentenza che *"Ugualmente fondati sono i rilievi afferenti la motivazione della deliberazione di G.R. n. 160/2015, nella parte in cui la Giunta ha esaminato le varie opzioni possibili, pervenendo, a detta della ricorrente, ad individuare la meno convincente. Premesso che, a questo riguardo, ciascuna posizione individuale è diversa dalle altre (ben potendo alcuni beneficiari essere soddisfatti anche dall'applicazione retroattiva degli aiuti de minimis, ciò dipendendo dalle somme in concreto percepite nel decennio in questione), non appare ragionevole la preventiva rinuncia a quella che era pur sempre la strada maestra, ossia la notifica della misura alla Commissione UE, per le successive valutazioni."*

Il TAR, in alcuni punti della sentenza, mette in dubbio che quelli di cui alla LR 17/1995 siano effettivamente aiuti di Stato e, comunque, afferma che doveva essere lo Stato, e non la Regione, a qualificarli tali.

Infatti afferma, al punto 9, primo capoverso, pag. 17: *"Sussiste anche la dedotta disparità di trattamento, essendosi fatte ricadere solo sulle imprese agricole marchigiane le conseguenze di una (teorica e indimostrata) illegittimità delle erogazioni dei contributi in parola, con la paradossale conseguenza che queste imprese vengono a subire un doppio danno: da un lato, quello derivante dall'obbligo di restituire le somme percepite maggiorate di interessi legali, dall'altro, quello di perdere ulteriore terreno rispetto agli altri operatori del settore residenti in altre regioni (i quali possono impiegare le risorse finanziarie disponibili per mantenere o accrescere la propria competitività)."*

Pertanto, preso atto delle sentenze del TAR, con DGR 816 del 25/07/2016 "Reg. (CE) 1860/2004, Reg. (CE) 1535/2007, Reg. (UE) 1408/2013, L.R. 20 febbraio 1995, n. 17. Indennizzi per



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

danni al patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi: approvazione criteri e procedure per il trascorso decennio. Revoca parziale a seguito di pronunce di sentenze T.A.R. Marche", è stato stabilito "di revocare parzialmente la DGR 160 del 09/03/2015 e specificatamente nella parte in cui prevede il recupero degli indennizzi concessi e liquidati alle imprese".

Tuttavia occorre tener presente che la Regione Marche ha già riconosciuto che gli indennizzi LR 17/1995 sono aiuti di Stato, con la DGR 1425/2014, come hanno fatto altre Regioni italiane (Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento) e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Se gli indennizzi dell'attualità e del futuro sono aiuti di Stato, lo erano anche quelli concessi nel passato. Poiché non rientravano nei regolamenti di esenzione, poiché per essi non è stata fatta la notifica ottenendo la dichiarazione di compatibilità della Commissione UE, poiché non sono stati concessi in *de minimis*, sono in concreto aiuti di Stato già rientranti nella previsione dell'art. 1, paragrafo 1, lettera f) del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, cioè sono aiuti di Stato illegali, ancorché, secondo il TAR, la Regione non può affermarlo in modo giuridicamente valido così da consentire, qualora necessario, il recupero.

Tuttavia, preso atto delle sentenze del TAR, non restava che seguire il suggerimento del TAR medesimo, cioè percorrere *"quella che era pur sempre la strada maestra, ossia la notifica della misura alla Commissione UE, per le successive valutazioni"*.

Pertanto il 13/09/2016, a Bruxelles, alcuni dirigenti e funzionari della Giunta Regionale, hanno avuto un colloquio con funzionari della Commissione Europea competenti sull'argomento.

Ne sono seguite, da parte della Regione, richieste di lettere interpretative, e, da parte dei servizi della Commissione, le risposte.

Con nota prot. 690129 del 03/10/2016, il dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura ha trasmesso, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la UE, affinché la inoltrasse alla Commissione UE DG AGRI, la *"Richiesta lettera interpretativa su: sanatoria in de minimis di aiuti di Stato illegali per indennizzi per danni da predazione al patrimonio zootecnico delle imprese agricole."*

La Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea ha risposto con nota Ref. (Ares)(2016)6236182-03/11/2016, acquisita al prot. 790879/GRM/TRA del 08/11/2016,.

Per quanto riguarda la natura di aiuti di Stato degli indennizzi di cui alla LR 17/1995, i Servizi della Commissione Europea non hanno potuto che confermare quanto precedentemente già affermato dalla Commissione nelle note interrogazioni dei vari Stati Membri.

Si cita in ultimo la risposta di Phil Hogan a nome della Commissione del 7 dicembre 2015.

2. Il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica è considerato come aiuto di Stato indipendentemente dalla qualificazione giuridica di un simile risarcimento, che può variare da uno Stato membro all'altro. In effetti, la valutazione della qualificazione di aiuto di Stato viene effettuata dal punto di vista del beneficiario che riceve il risarcimento a prescindere dalla denominazione con la quale detto risarcimento è concesso dallo Stato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con nota prot. 805445 del 14/11/2016, il dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura ha trasmesso, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la UE, affinché la inoltrasse alla Commissione UE DG AGRI, la nota 805443 del 14/11/2016 "*Richiesta lettera interpretativa su: equiparazione dei danni da predazione degli ibridi lupo-cane e dei cani randagi o ferali, ai danni da predazione da lupi, ai fini degli indennizzi alle imprese agricole.*"

La Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea ha risposto con nota Ref. (Ares)(2016)7310865-29/11/2016, acquisita al prot. 10641918/GRM/TRA del 30/11/2016; dalla risposta si deduce che solo il lupo, e quindi i danni provocati da questa specie possono essere considerati aiuti compatibili.

Successivamente al carteggio con gli uffici di Bruxelles sono state adottate alcune decisioni che potranno essere prese a riferimento per una notifica da parte dello Stato Italiano e delle regioni italiane per dare coperture agli aiuti per indennizzi da danni causati da animali protetti.

La decisione C(2016) 3741 del 13.6.2016 che ha approvato gli aiuti di Stato SA.42452 (2016/N) **Norme per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie nel territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** e SA.44305 (2016/N) **Norme per il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, ci ha confermato che sono considerati aiuti compatibili anche gli aiuti concessi per i danni da animali non protetti in zone protette come i parchi.

Con la prima lettera interpretativa, i servizi della Commissione UE hanno comunicato che i regimi di aiuto istituiti dalla Regione in attuazione della LR 17/1995 "*si considerano aiuti illegali. Tuttavia, non è escluso che tali aiuti possano ancora essere dichiarati aiuti di Stato compatibili, a condizione che possa essere dimostrato che i danni in questione siano stati effettivamente causati dai lupi.*"

Infatti è nostra intenzione proporre una DGR per notificare ora per allora tali regimi alla Commissione, per ottenerne la dichiarazione di compatibilità.

Tuttavia i servizi della Commissione hanno comunicato che non saranno dichiarati compatibili gli indennizzi concessi per predazioni non effettuate dai lupi (cani randagi – ibridi).

In proposito l'ufficio ha calcolato la distribuzione in valore assoluto e in percentuale degli animali agenti delle predazioni denunciate avvenute nel 2014, come risulta dagli accertamenti veterinari, esaminati dall'ufficio, contenuta nella seguente tabella. A parte l'1,3% di casi in cui non è stata accertata la predazione, nel 38,1% dei casi la predazione non è stata attribuita, con certezza, al lupo. Se tale percentuale viene estrapolata per il passato, circa il 40% degli indennizzi già concessi non potrebbe essere sanato con un regime notificato ora per allora.

2014 distribuzione dei predatori accertati per le pratiche esaminate					
n. accertamenti	lupo	presumibilmente lupo	cane vagante	cànidi	no predazione
231	140	10	24	54	3



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

100,0%	60,6%	4,3%	10,4%	23,4%	1,3%
	ammissibilità certa	ammissibilità improbabile			inammissibilità certa
100,0%	60,6%		38,1%		1,3%

Pertanto gli aiuti illegali concessi per predazioni da cani randagi o ferali potranno essere sanati solo con un regime di sanatoria in *de minimis*.

Inoltre, una condizione necessaria imposta dagli "Orientamenti ..." nei punti 326) e 392) affinché la Commissione possa dichiarare la compatibilità, è che gli allevatori da indennizzare abbiano preventivamente adottato proporzionate misure di prevenzione.

Questo non pone alcun problema nel caso degli indennizzi concessi nel passato alle imprese che allevavano pecore e capre, poiché anche la Regione aveva imposto loro analoga condizione e, pertanto, non aveva concesso gli indennizzi agli allevatori che non avevano adottato tali misure.

Invece la Regione non aveva imposto analoga condizione agli allevatori di bovini e di equidi, cui sono stati concessi gli indennizzi, né la pone tuttora con la DGR 1425/2014.

La delegazione regionale recatasi presso gli uffici della Commissione UE a Bruxelles ha spiegato ai funzionari che tali misure di prevenzione, per le predazioni da lupo ai danni di bovini ed equidi, potevano ritenersi non ragionevoli; gli ufficiali della Commissione hanno rappresentato che la Regione avrebbe dovuto dimostrarlo mediante apposita perizia. Detta perizia, richiesta da quest'ufficio alla PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, competente per la zootecnia, è stata resa disponibile il 12/01/2017 e sarà allegata alla notifica, o alla prenotifica, ora per allora, del Regime di aiuto in sanatoria. Ovviamente non si può prevedere se quanto in essa contenuto sarà sufficiente per la Commissione UE a soprassedere sulla condizione in questione.

Per il passato anche questi indennizzi illegali potranno essere sanati solo con un regime di sanatoria in *de minimis*.

Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo avente ad oggetto la definizione delle modalità e delle procedure per la sanatoria, del regime di aiuto in *de minimis* degli indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi, nel periodo 2007/2013 secondo i contenuti di cui all'Allegato 1).

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014."

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Andrea Bordoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. Ne propone l'adozione alla Giunta regionale .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Lorenzo Bisogni)

La presente delibera si compone di n. 13 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Givaldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1)

Modalità e procedure per la sanatoria in regime di aiuto, in *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013, degli indennizzi concessi e liquidati alle imprese, in attuazione della L.R. 20 febbraio 1995, n. 17, nel periodo dal 2007 al 2013.

Criteri e procedure per la sanatoria.

- a) Comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni e imprese esclusivamente telematiche, PEC e modalità per la firma.

Tutte le comunicazioni, richieste ed invii di documentazione tra imprese e amministrazione regionale saranno effettuate mediante PEC a norma dell'Art. 5-bis Codice amm

Tuttavia, nel caso di imprese che non ne siano dotate, si ritiene opportuno autorizzare il competente ufficio regionale ad effettuare notifiche mediante il servizio postale.

Le dichiarazioni dovranno essere firmate dal legale rappresentante dell'impresa in uno dei modi stabiliti dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "**Codice dell'amministrazione digitale**", cioè sostanzialmente utilizzando varie procedure digitali., oppure -- nel modo già stabilito dal DPR 445/2000 art. 38 comma 3, e cioè sottoscrivendo il documento e allegando fotocopia della carta di identità ed inviando il tutto tramite PEC.

b) Procedure

Comunicazione

A ciascun impresa, a partire dalle imprese che hanno avuto il primo indennizzo all'estremità del decennio, sarà comunicata la volontà della Regione di procedere alla sanatoria, per quanto possibile, degli indennizzi già concessi e liquidati nel periodo dal 2007 al 2013, non ancora caduti nella prescrizione decennale, e di recuperare gli indennizzi non sanabili (in questo modo interrompendo la decorrenza della prescrizione decennale degli aiuti di Stato illegali)

Restano comunque valide ed efficaci le contestazioni degli aiuti illegali ottenuti, comunque notificate in attuazione della DGR 160/2015, salvo quelle che riguardano le imprese che hanno ottenuto favorevole sentenza della magistratura amministrativa passata in giudicato.

Ovviamente, per le sanatorie non ancora approvate con decreto dirigenziale, si seguiranno i nuovi criteri di cui al presente atto.

Documentazione

Ciascuna impresa beneficiaria deve presentare la dichiarazione degli aiuti *de minimis* che l'impresa ha ricevuto nel triennio di riferimento, mediante l'apposita modulistica (fac-simile approvato dalla Conferenza delle Regioni -- anno 2014, reperibile nel sito agricoltura della Regione Marche -- pagina Aiuti di Stato -- De minimis)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il termine per la presentazione da parte dell'impresa verrà stabilito nella comunicazione.

Tuttavia, nel caso di imprese o di altri soggetti interessati residenti in uno dei comuni del cratere del sisma 2016-2017 o che hanno l'azienda zootecnica situata in uno di tali comuni, il termine perentorio **non sarà inferiore a 150 giorni.**

c) Verifiche istruttorie. Esiti.

Successivamente l'ufficio regionale competente effettua la verifica presso il sistema informativo nazionale, nonché eventualmente presso altre fonti informative.

1. Nel caso in cui **non è stato superato** il tetto triennale, l'ufficio concede ora per allora, con decorrenza dalla data della concessione originaria, l'indennizzo ai sensi del Regolamento *de minimis* 1408/2013, in tal caso convalidando l'atto originario di concessione per la parte che concerne il caso in esame.

Per gli indennizzi che in tutto o in parte non si siano potuti concedere in sanatoria con la decorrenza originaria, poiché non si è verificata capienza in uno dei trienni di riferimento (in generale per ogni indennizzo vi sono tre trienni di riferimento; ad esempio per un indennizzo concesso nel 2008 i trienni sono il 2006-2007-2008, il 2007-2008-2009, il 2008-2009-2010) si applicherà il metodo dello scivolamento nei trienni: cioè tale indennizzo, in tutto o in parte, verrà sanato in un triennio successivo che presenti disponibilità nel tetto triennale, con concessione in sanatoria, ora per allora, con decorrenza dalla data del 1° gennaio del primo triennio utile e con annullamento d'ufficio in autotutela dell'atto originario per la parte che concerne il caso in esame.

2. Qualora **sia stato superato l'ultimo tetto triennale de minimis di € 15.000,00 disponibile**, l'ufficio regionale competente per l'attuazione della LR 17/1995 diffiderà l'impresa beneficiaria, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della LR 20 febbraio 1995, n. 15, a restituire l'indennizzo illegale non sanabile ed a pagare gli interessi.

Gli interessi sono calcolati secondo il metodo stabilito dalla normativa comunitaria, dell'interesse composto variabile nel tempo, secondo i tassi stabiliti dalla Commissione UE, dal giorno del mandato di pagamento dell'indennizzo a favore del beneficiario al giorno in cui l'obbligato avrà ordinato il pagamento dell'importo da restituire a favore della Regione.

Si ritiene opportuno assegnare all'obbligato un termine congruo, di 120 giorni.

3. Qualora l'obbligato non paghi nel termine assegnato, il suddetto ufficio regionale lo comunicherà all'ufficio regionale competente in materia di recupero crediti, che attuerà le procedure di cui agli art. 2 ed 1 della LR 15/1995 (notifica della intimazione a pagare entro 30 giorni; riscossione coattiva mediante ruolo nel caso di inadempimento).

Poiché i Regolamenti comunitari *de minimis* applicabili fanno riferimento a trienni di esercizi fiscali, tutto quanto detto per trienni solari va applicato per trienni di esercizi fiscali, per le imprese per le quali l'anno fiscale non coincide con l'anno solare.

d) Cessazione o cessione dell'impresa avvenute successivamente alla concessione dell'indennizzo.

E' possibile che il titolare di una impresa individuale sia successivamente deceduto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'indennizzo illegale percepito dall'impresa ha aumentato illegalmente il patrimonio della stessa, e quindi il patrimonio del titolare, quando era in vita. Se il titolare, morendo, ha lasciato eredi diversi dallo Stato, questi hanno ricevuto in eredità un patrimonio il cui valore è stato aumentato dell'importo illegale. La procedura di sanatoria sarà fatta presso gli eredi, ma con riferimento esclusivamente al tempo in cui l'impresa è stata attiva.

Nel caso l'aiuto illegale non sia sanabile, l'azione di recupero dell'indennizzo e degli interessi interviene nei confronti degli eredi

E' inoltre possibile che un imprenditore individuale abbia ceduto l'azienda (intesa in senso civilistico come complesso dei beni dell'impresa), per atto tra vivi.

Poiché i beni aziendali facevano parte del patrimonio del titolare, l'indennizzo aveva a suo tempo accresciuto tale patrimonio. Oggi, quando viene riconosciuta la illegalità di quell'indennizzo, il ripristino del patrimonio regionale deve essere fatto a spese del patrimonio residuo di colui che, al quel tempo, era titolare dell'impresa individuale, e non a spese del patrimonio dell'imprenditore che ha acquisito l'azienda.

e) Liquidazione indennizzi

Poiché alcune imprese beneficiarie di indennizzi sono state ricorrenti nel tempo, non può escludersi, anzi è probabile, che alcune imprese, nei confronti delle quali occorre fare la verifica, la eventuale sanatoria o il recupero di indennizzi non sanabili, e dei relativi interessi, ai sensi della presente DGR, abbiano chiesto, in anni recenti, ulteriori indennizzi, non ancora concessi, e da istruire ai sensi del Regolamento **de minimis** attualmente vigente, **Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013**, come attualmente stabilito dalla DGR 1425 del 22/12/2014.

E' opportuno pertanto che la Regione provveda alla verifica dell'entità dei nuovi indennizzi con quelli relativi alla sanatoria per non doversi venire a trovare nella situazione di aver nuovamente liquidato e di dover recuperare, magari con difficoltà, eventuali aiuti illegali non sanabili del passato, nei confronti della stessa impresa.

f) Casi particolari

Per quegli indennizzi che possono essere sanati solo a decorrere da una data posteriore rispetto a quella dell'atto originario di concessione e per quelli che non possono essere affatto sanati, l'atto originario di concessione va annullato, per la parte che concerne il caso in esame.

Considerate le ragioni di interesse pubblico sopra esposte, l'Amministrazione deve procedere al recupero ai sensi del Regolamento (UE) N. 1589/2015, Art. 17, che stabilisce una prescrizione decennale per il recupero degli aiuti di Stato illegali. Il criterio dei diciotto mesi, introdotto per l'annullamento d'ufficio nel nostro ordinamento con l'art. 6 della legge n. 124 del 2015, sulla base del principio "tempus regit actum", non può trovare applicazione nella fattispecie in discussione.

Si ritiene opportuno stabilire che le imprese che hanno ottenuto la sanatoria in attuazione della DGR 160/2015, qualora sia più conveniente, la sanatoria prevista con la presente Deliberazione potranno richiederla in uno con la revoca di quella precedente entro 150 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul sito norme marche.

Si ritiene inoltre opportuno stabilire che l'ufficio regionale competente possa agire in tal senso, di propria iniziativa, provvedendo alla revoca e alla nuova sanatoria, entro due anni dal presente atto, qualora si manifesti la concreta convenienza dell'impresa o dell'altro interessato.